

Prot. n. 0024/23 del 10/01/2023

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL) - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA - CIG 9591913901

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto l'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso:

- che la procedura per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), indetta dalla Società con avviso pubblico di indagine di mercato n. 1121/21 del 22/11/2022, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 (convertito con modificazione dalla L. n. 120/20), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 (convertito con modificazione dalla L. n. 108/21), previa consultazione di più operatori economici, è andata deserta;
- che, è quindi necessario provvedere allo svolgimento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, che la società intende indire ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 (convertito con modificazione dalla L. n. 120/20), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 (convertito con modificazione dalla L. n. 108/21), previa consultazione di più operatori economici; a tal fine è stato redatto apposito Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, corredato dai relativi allegati, ove sono indicate le modalità di partecipazione e di aggiudicazione nonché gli elementi essenziali del contratto;
- che la documentazione di cui al precedente alinea è allegata alla presente determina a formarne parte integrante;
- che il valore complessivo presunto dell'appalto, per la durata di 12 mesi, è pari a Euro 135.244,00 di cui Euro 244,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;

Visto il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;

Tanto premesso quale parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- 1) di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 (convertito con modificazione dalla L. n. 120/20), previo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse e contestualmente delle offerte economiche, del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), per la durata di 12 mesi e per un valore complessivo dell'appalto pari a Euro 135.244,00 di cui Euro 244,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;
- 2) di approvare l'Avviso Avviso Pubblico di Indagine di Mercato nonché i relativi allegati (tra i quali lo Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale), allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il contratto per l'esecuzione del servizio sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50;

- 4) di autorizzare la spesa complessiva per l'appalto di cui trattasi, pari ad Euro 135.244,00 di cui Euro 244,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale de La Dolomiti Ambiente S.p.a., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 31 del d. Lgs. n. 50/2016 è il dr. Bruno Casson.

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Angelo Smaniotto
(firmato digitalmente)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)
CIG 9591913901

La Società intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 convertito con modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, convertito con modificazione dalla L. n. 108/21, previa consultazione di più operatori economici, del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), gestito da La Dolomiti Ambiente spa.

1. STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante è La Dolomiti Ambiente S.p.A., località Maserot, 32035 Santa Giustina (BL), tel: 0437 859269 0437 858716, fax: 0437 857517, e-mail: info@dolomitiambiente.com, PEC: dolomitiambiente@legalmail.it, sito internet: www.dolomitiambiente.com.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 prodotto presso:

IMPIANTO DI PROVENIENZA	QUANTITÀ (ton/anno)
Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	1.500 ton/anno

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	
1	Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
2	Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. Tutte le attività di cui si compone l'appalto dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio presumibilmente il 01.04.2023 e avrà durata pari a 365 giorni decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente. Il contratto alla scadenza si intende risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

4. IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore massimo stimato per il servizio è pari a Euro 135.244,00 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 244,00 e IVA esclusa.

L'importo posto a base di gara è pari a **90,00 euro/tonnellata**.

Nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il proprio **miglior ribasso sul prezzo a tonnellata posto a base di gara**. La spesa viene finanziata con fondi di bilancio.

5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/20, convertito con modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, previa consultazione di più operatori economici.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

a) Requisiti di carattere generale:

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo. Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono i motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b) Requisiti minimi di idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
- autorizzazione all'attività di recupero/smaltimento rilasciata dall'ente competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per impianto/i di ritiro del rifiuto EER 19 07 03, per un quantitativo pari o superiore a quello di cui al punto 2;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (o ad analogo Albo di Stato UE) per l'attività di trasporto per le seguenti categorie e classi:
 - Cat. 4 o 5, classe F o superiore per il EER 19 07 03;
- iscrizione nella c.d. "white list" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi art. 1, c. 53 della legge 190/2012, oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso di partecipazione di soggetti iscritti nella Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi):

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (o ad analogo Albo di Stato UE), nella categoria 8 classe F o superiore per il EER 19 07 03;
- iscrizione degli operatori intermediario/smaltitori/trasportatori nella c.d. "white list" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi art. 1, c. 53 della legge 190/2012, oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- disponibilità di uno o più impianti in possesso dell'autorizzazione all'attività di recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 per un quantitativo pari o superiore a quello di cui al punto 2;
- disponibilità di uno o più operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto per le seguenti categorie e classi:
 - Cat. 4 o 5, classe F o superiore per il EER 19 07 03;
- l'aggiudicatario del servizio, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà dimostrare, fornendo copia degli accordi sottoscritti con gli operatori/impianti terzi antecedentemente alla data di avvio della presente procedura, la disponibilità degli stessi a trasportare/ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell'appalto in ogni momento dall'avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso.

7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l'offerta può essere presentata anche in qualità di mandataria di raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 48 medesimo, indicando tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa mandataria.

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

8. AVVALIMENTO

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Non è ammessa, **a pena di esclusione** la partecipazione contemporanea alla presente gara dell'ausiliario e dell'ausiliato, in qualità di concorrenti distinti.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA ECONOMICA

Per partecipare alla procedura di affidamento il concorrente deve presentare, **entro le ore 13:00 del giorno 15/02/2023**, la propria manifestazione di interesse e offerta economica, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente avviso. La stessa deve essere inviata firmata digitalmente, preferibilmente in formato p7m.

La manifestazione di interesse e l'offerta economica dovranno pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata: dolomitiambiente@legalmail.it

Si avvisa che non saranno accettate altre modalità di presentazione.

10. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta trasmessa dall'operatore economico per mezzo PEC deve contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) Manifestazione di interesse;
- b) Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'apposito modulo Allegato 1), sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato valido documento d'identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile. **Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016;**
- c) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2);
Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- d) Il "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) per le sole ditte ausiliarie: la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) per i R.T.I.: la documentazione prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) Copia del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Allegato 3) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, per completa e incondizionata accettazione;

- h) Nel caso di intermediazione (cat. 8 ANGA), anche:
- Modulo convenzione impianto;
 - Modulo convenzione trasporto;
- i) Copia delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio.

10.2 OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica redatta in lingua italiana in carta semplice (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013), utilizzando il modulo Allegato 4); essa va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, o procuratore a ciò autorizzato.

L'offerta economica dovrà riportare:

- a) il ribasso percentuale applicato, espresso in cifre e lettere, sull'importo posto a base di gara;

In caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta economica (cifre e lettere) prevale la percentuale espressa in lettere.

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

L'offerta dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Non saranno considerate valide le offerte in aumento.

Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio.

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con l'avvertenza che il mancato rispetto del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione costituisce causa di esclusione del concorrente.

Verifica dell'anomalia dell'offerta

Il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto, per il quale trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

12. GARANZIA

La **garanzia definitiva** deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento.

Altre garanzie

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

La garanzia R.C.T. / R.C.O. potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'aggiudicatario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi.

13. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal legale rappresentante del Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.103 del D.lgs n. 50/2016; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria così di seguito.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il concorrente che intende presentare l'offerta deve effettuare un sopralluogo presso il suddetto luogo ove deve essere prestato il servizio ed aver preso visione dell'impianto stesso, della tipologia del rifiuto da trattare ed in generale di prendere atto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di ritenere le condizioni tali da consentire l'offerta.

Le modalità e le tempistiche del sopralluogo dovranno essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con i soggetti indicati al punto 1 del presente avviso.

Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente:

- un legale rappresentante del concorrente o suo procuratore;
- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega;
- il direttore tecnico della Società concorrente;

In caso di raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati;

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

È prevista la possibilità di ritirare presso l'impianto in argomento un campione rappresentativo del rifiuto oggetto del servizio.

15. REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi sei mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione su richiesta dell'Appaltatore.

L'aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), preso a base l'ultimo indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio.

La revisione dei prezzi potrà essere applicata a partire dalla data di ricevimento da parte del Committente dell'apposita domanda a tale scopo presentata dall'Aggiudicatario.

16. PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sul sito della stazione appaltante www.dolomitiambiente.com, per la durata di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

18. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono ammesse offerte in aumento, ovvero incomplete.

La Società si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Termine ultimo per richiesta informazioni: 08/02/2023

Il Codice Etico, il MOG ex 231/2001 ed il Patto di Integrità, applicabili per quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio è pubblicato nella sezione “sostenibilità” del sito aziendale www.dolomitiambiente.com

Ai sensi della legge n. 241/90 si informa che avverso la deliberazione n. 003/2019 del Consiglio di Amministrazione, ed il presente disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it

Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:

per aspetti di natura procedurale ed amministrativa:

R.U.P. dott. Bruno Casson, T 0437 859269, e-mail: b.casson@dolomitiambiente.com

Santa Giustina, 10 gennaio 2023

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
Il Responsabile del Procedimento

Allegati:

- Manifestazione di interesse;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- Modulo offerta economica;
- Modulo Convenzione Impianto;
- Modulo Convenzione Trasporto;
- Schema contratto

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO
EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO
IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)
CIG 9591913901**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 prodotto presso:

IMPIANTO DI PROVENIENZA	QUANTITÀ (ton/anno)
Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	1.500 tonnellate

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	
1	Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
2	Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Il servizio oggetto della presente lettera d'invito deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Il contesto in cui si inserisce il servizio è il seguente: l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire sono quelli indicati dalla legge e nei successivi articoli del presente capitolato.

Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell'appaltatore.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio presumibilmente il 02.01.2023 e avrà durata pari a 365 giorni decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente. Il contratto alla scadenza si intende risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

ART. 3 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 07 03 prodotto presso l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per un quantitativo annuo presunto pari a 1.500 tonnellate.

Tutte le operazioni inerenti il presente servizio e quelle a questo collegate sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati. In caso di necessità o emergenza, l'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore naturali consecutive decorrenti dal ricevimento dell'ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite dal committente.

ART. 5 - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere, la disponibilità di uno o più impianti le cui autorizzazioni prevedano le operazioni di recupero e/o smaltimento (ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C) per il rifiuto EER 19 07 03.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale trattamento del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio anche in caso di chiusura dell'impianto individuato in sede di gara: se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito dall'impresa appaltatrice nel tempo massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, con altro idoneo impianto atto a ricevere - alle medesime condizioni economiche offerte in sede da gara - il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del committente; in caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 17 a decorrere dal 11° giorno di chiusura.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO

La programmazione del servizio verrà concordata con cadenza settimanale. Entro la giornata di mercoledì, verrà concordato con l'impresa appaltatrice il programma dei conferimenti per la settimana seguente. Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto dovranno essere concordati con La Dolomiti Ambiente spa.

L'accesso all'impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Responsabile di impianto.

L'accesso all'impianto potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00, salvo diverse indicazioni impartite e/o concordate con il Committente.

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell'impianto.

È a carico del trasportatore la corretta chiusura della cisterna, da eseguirsi prima dell'uscita dell'impianto al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell'imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.

Nel caso di mancato rispetto della programmazione, senza il preavviso di almeno 24 ore, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 7 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, a cui dovrà ritornare la quarta copia entro i termini fissati dalla normativa vigente. In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

L'appaltatore dovrà anticipare a mezzo posta elettronica (maserot@dolomitiambiente.com) copia del formulario attestante l'avvenuta accettazione del rifiuto all'impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico. La quarta copia originale del formulario di identificazione dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di partenza del rifiuto. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., La Dolomiti Ambiente spa ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo all'impianto oggetto di gara al fine di:

- a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da La Dolomiti Ambiente spa nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Detto documento sarà poi allegato al Contratto.

L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- i) a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
- iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuate e collettive previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 9 - GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, è stipulata secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio. La garanzia R.C.T. / R.C.O. potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'aggiudicatario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi sei mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione su richiesta dell'Appaltatore.

L'aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), preso a base l'ultimo indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio.

La revisione dei prezzi potrà essere applicata a partire dalla data di ricevimento da parte del Committente dell'apposita domanda a tale scopo presentata dell'Aggiudicatario.

ART. 15 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienze	Art. CSDP	Penali
Impossibilità di conferimento oltre il 10° giorno	Art. 7	€/giorno 500,00
Mancato rispetto orario di carico e ritiro rifiuto rispetto agli orari di accesso all'impianto previsti, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/ora 60,00
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma stabilito, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/viaggio 800,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 9	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto, per il quale trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

ART. 18 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. Il Codice Etico e il modello 231/2001 sono consultabili presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet www.dolomitiambiente.com.

ART. 20 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

ART. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali,

nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

ART. 23 - TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

**CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO
EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT IN
COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)**

CIG: 9591913901

Tra:

1) La Dolomiti Ambiente spa (C.F. 00878390251) con sede legale in
località Maserot, Santa Giustina (BL), nella persona
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante sig.
..... nato a il
....., e residente in,
C.F.....;

2) (C.F.) con
sede legale in, nella
persona del Legale Rappresentante sig. nato
a il e
residente in, C.F.
.....;

P R E M E S S O

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data è stato
stabilito di appaltare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del
rifiuto non pericoloso EER 19 07 03 prodotto presso l'impianto di trattamento per
rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 convertito con

modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, convertito con modificazione dalla L. n. 108/21, previa indagine di mercato finalizzata alla consultazione di più operatori economici;

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di da che con il ribasso offerto del% sul prezzo posto a base di gara è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,, mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie ...;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;
- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

La Dolomiti Ambiente S.p.A. come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta da, che accetta, il

servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), per una quantità presunta complessiva di 1.500 tonnellate. Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per il Committente. Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. Per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente contratto è a misura.

L'esecuzione del servizio è disciplinata dagli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15 del Capitolato speciale.

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, dell'offerta presentata in sede di gara e del DUVRI. Tutti i documenti citati nel presente articolo vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi Euro/tonnellata, oneri per la sicurezza e IVA esclusi, giusta il ribasso del% offerto sull'importo posto a base di gara. Ai fini del valore contrattuale l'importo di aggiudicazione ammonta a Euro di cui oneri per la sicurezza pari a Euro e IVA esclusa. Per la prestazione del presente atto si applica l'aliquota ridotta IVA al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 365 giorni, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.

106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto. Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi:

I predetti servizi pertanto, potranno essere concessi in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 18° comma dell'art.105 medesimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione

del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore

si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

ART. 6 - GARANZIE

Il Committente accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. prestata dalla compagnia assicuratrice " - Agenzia di (...) -\ Banca - Sede di, da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di Euro, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione stipulata per tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di € 3.000.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In

applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale

codice IBAN, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono

..... C.F.

..... C.F.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi sei mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione su richiesta dell'Appaltatore.

L'aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), preso a base l'ultimo indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio.

La revisione dei prezzi potrà essere applicata a partire dalla data di ricevimento da parte del Committente dell'apposita domanda a tale scopo presentata dell'Aggiudicatario.

ART. 10 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

CONTRATTUALI

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 15 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali

e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del

danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 14 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in, presso la sede legale dell'impresa medesima.

ART. 17 – CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. È escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad

eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

ART. 19 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE

– firma (digitale)

IL COMMITTENTE

– firma (digitale)

Si approvano specificatamente e si accettano espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12,

13 e 14.

L'APPALTATORE

– firma (digitale)

IL COMMITTENTE

– firma (digitale)

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- Offerta economica del
- D.U.V.R.I.
- Patto di Integrità

SCHEMA DI CONTRATTO